

COMUNE DI CORNAREDO

Provincia di Milano

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 84 del 01-12-2003

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Disciplina della polizia urbana
- Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Disposizioni di carattere generale
- Art. 5 - Modalità di richiesta dei titoli autorizzativi
- Art. 6 - Pubblicità dei titoli autorizzativi
- Art. 7 - Durata delle autorizzazioni e concessioni
- Art. 8 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo
- Art. 9 - Pubblicità del Regolamento

CAPO II - DISCIPLINA DELLE ACQUE E DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 10 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 11 - Disposizioni generali sulle occupazioni di suolo pubblico
- Art. 12 - Esazione della tassa di occupazione di suolo pubblico
- Art. 13 - Obblighi del titolare dell'atto
- Art. 14 - Revoca delle autorizzazioni
- Art. 15 - Installazione di chioschi ed edicole
- Art. 16 - Collocamento di condutture
- Art. 17 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 18 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area pubblica
- Art. 19 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art. 20 - Chiusura strade pubbliche

CAPO III - ESTETICA E DECORO CITTADINO

- Art. 21 - Disposizioni generali
- Art. 22 - Domanda per l'installazione di tende
- Art. 23 - Caratteristiche essenziali delle tende
- Art. 24 - Insegne vetrine e pubblicità luminosa
- Art. 25 - Festoni, luminarie
- Art. 26 - Manutenzione degli edifici
- Art. 27 - Ornamento dei fabbricati
- Art. 28 - Affissioni manifesti e scritte
- Art. 29 - Collocamento di targhe e lapidi
- Art. 30 - Battitura di panni e tappeti
- Art. 31 - Lavatura ed esposizione di biancheria
- Art. 32 - Depositi in proprietà privata
- Art. 33 - Baracche ed orti
- Art. 34 - Fumi ed esalazioni
- Art. 35 - Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art. 36 - Scarichi nei fossi e nei canali
- Art. 37 - Trasporto di materiali di espurgo
- Art. 38 - Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico

CAPO IV - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

- Art. 39 - Circolazioni di animali
- Art. 40 - Maltrattamento degli animali
- Art. 41 - Piccioni
- Art. 42 - Custodia dei cani e degli animali
- Art. 43 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Art. 44 - Imbrattamento cagionato dagli animali
- Art. 45 - Divieti

CAPO V - QUIETE PUBBLICA

- Art. 46 - Norme ed orari per le attività rumorose
- Art. 47 - Rumori nelle case
- Art. 48 - Suono delle campane
- Art. 49 - Rumori fastidiosi
- Art. 50 - Carico, scarico e trasporti di merci che causano rumori
- Art. 51 - Uso di segnalazioni sonore
- Art. 52 - Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

CAPO VI - NORME DI SICUREZZA NELL'ABITATO

- Art. 53 - Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili
- Art. 54 - Detenzione di combustibili in abitazioni o altri edifici
- Art. 55 - Accensioni di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere
- Art. 56 - Trasporto di oggetti pericolosi
- Art. 57 - Protezione da scheggia
- Art. 58 - Getto di cose
- Art. 59 - Segnalazione e ripari di opere in costruzione
- Art. 60 - Manutenzione di edifici e pertinenze
- Art. 61 - Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 62 - Pozzi e cisterne
- Art. 63 - Esposizioni sulla pubblica via
- Art. 64 - Lavori artigianale e verniciatura di manufatti
- Art. 65 - Atti contrari alla sicurezza
- Art. 66 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
- Art. 67 - Intralcio alla circolazione
- Art. 68 - Questue
- Art. 69 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- Art. 70 - Cortei funebri
- Art. 71 - Norme per i passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico

CAPO VII - NETTEZZA PUBBLICA

- Art. 72 - Disposizioni di carattere generale
- Art. 73 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi
- Art. 74 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- Art. 75 - Volantinaggio e distribuzione di opuscoli e simili
- Art. 76 - Materiale maleodorante
- Art. 77 - Divieto di lavatura e riparazione di veicoli
- Art. 78 - Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 79 - Cura delle siepi e piante
- Art. 80 - Emissioni ed esalazioni
- Art. 81 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- Art. 82 - Pulizia dei colatoi laterali alle pubbliche vie
- Art. 83 - Strade campestri
- Art. 84 - Sfalcio ambrosia artemisifolia

CAPO VIII - DIVIETI

- Art. 85 - Operazioni vietate in luogo pubblico
- Art. 86 - Carovane
- Art. 87 - Deturpamento di edifici pubblici e privati
- Art. 88 - Giardini, centri sportivi e parchi pubblici - Divieti e limitazioni
- Art. 89 - Ulteriori divieti- Autorizzazioni particolari
- Art. 90 - Divieto di giochi sul suolo pubblico
- Art. 91 - Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni
- Art. 92 - Innaffiamento

CAPO IX - PUBBLICITA' SULLE STRADE

- Art. 93 - Oggetto
- Art. 94 - Autorizzazione
- Art. 95 - Allegati alla domanda
- Art. 96 - Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 97 - Uso dell'autorizzazione
- Art. 98 - Rinnovo dell'autorizzazione
- Art. 99 - Volturazione dell'autorizzazione
- Art. 100 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 101 - Tipologia
- Art. 102 - Insegna di esercizio
- Art. 103 - Preinsegna
- Art. 104 - Sorgente luminosa
- Art. 105 - Cartello
- Art. 106 - Striscione, locandina e stendardo
- Art. 107 - Segno orizzontale reclamistico
- Art. 108 - Impianto pubblicitario di servizio
- Art. 109 - Impianto di pubblicità e propaganda
- Art. 110 - Sorgente acustica
- Art. 111 - Dimensioni
- Art. 112 - Caratteristiche
- Art. 113 - Pubblicità luminosa
- Art. 114 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi
- Art. 115 - Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici o di interesse storico ed artistico
- Art. 116 - Pubblicità sonora a mezzo di apparecchi amplificatori
- Art. 117 - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza
- Art. 118 - Mezzi pubblicitari a messaggio variabile
- Art. 119 - Pubblicità sui veicoli
- Art. 120 - Limitazioni e divieti

CAPO XI - SANZIONI

- Art. 121 - Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio
- Art. 122 - Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità
- Art. 123 - Conseguenze pregiudizievoli
- Art. 124 - Sequestro e custodia delle cose
- Art. 125 - Determinazione delle sanzioni

CAPO XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 126 - Abrogazione delle norme preesistenti
- Art. 127 - Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atrii, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, in ogni caso in luoghi diversi dalla privata dimora, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3 Definizioni

Quando nel presente Regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico o meglio quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un'area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti le strade.

Art. 4 Disposizioni di carattere generale

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- personalmente al titolare;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, eventualmente sospendendo o revocando i benefici concessi;
- con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso;
- previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo.

Art. 5

Modalità di richiesta dei titoli autorizzativi

Le relative richieste devono essere indirizzate al Sindaco con apposita domanda, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modifiche e quelle del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo oltre alle norme che disciplinano la specifica materia.

Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.

Dell'avvenuto rilascio, di questi ultimi titoli, dovrà essere data comunicazione, a cura degli uffici competenti, mediante trasmissione di copia del provvedimento, al Comando di Polizia Locale, al fine di agevolare l'attività di controllo.

Art. 6

Pubblicità dei titoli autorizzativi

Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze ed altri atti di assenso dovranno essere tenuti nei luoghi e per il tempo per cui sono stati concessi.

Essi dovranno essere esibiti agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all'Ufficio Comunale competente presentando dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Art. 7

Durata delle autorizzazioni e concessioni

Tutti i provvedimenti di autorizzazione e concessione hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato.

Art. 8

Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo

Ogni violazione alle norme del presente regolamento che non comporti denuncia all'Autorità Giudiziaria e per la quale non sia prevista apposita sanzione potrà essere definita in via amministrativa con le modalità di cui al Capo XI del presente Regolamento.

In caso di particolare gravità o di recidiva nella medesima infrazione, potrà essere disposta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.

Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente;
- possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;
- devono essere revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Il titolo si intende decaduto:

- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità;
- quando, senza il nullaosta del Comune, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.

Ove si reputi necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli Uffici comunali competenti per tutto il periodo della sospensione.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli Uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

Art. 9

Pubblicità del Regolamento

L'Amministrazione Comunale provvederà affinché il presente Regolamento venga pubblicizzato alla cittadinanza ed un conveniente numero di copie venga posto a disposizione di chi ne faccia richiesta, previo pagamento.

Un esemplare del presente Regolamento resterà sempre depositato nella Segreteria del Comune e presso il Comando della Polizia Locale a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 10

Occupazione di spazi ed aree pubbliche

Salvo quanto disposto dal Regolamento Edilizio o da altri specifici regolamenti comunali, ogni occupazione di area pubblica viene autorizzata dall'Autorità Comunale ed è disciplinata dal presente Regolamento, dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento.

E' proibita qualunque occupazione od uso illegittimo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo pubblico protratta nel tempo senza titolo rilasciato dall'Autorità comunale.

Art. 11

Disposizioni generali sulle occupazioni di suolo pubblico

Le occupazioni, sia di natura permanente che temporanee, con delimitazioni, cavalletti, ripari e in genere con mezzi intesi a limitare la circolazione stradale, vengono rilasciate dal Responsabile del Servizio.

E' proibita qualunque alterazione o occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, comprese insegne, tabelle e materiale pubblicitario in genere di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, senza titolo rilasciato dall'Autorità Comunale, secondo le disposizioni del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, in quanto applicabili, degli altri Regolamenti Comunali.

Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio dei commercio su aree pubbliche sono disciplinate, in conformità alle norme vigenti in materia.

L'occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione è regolata anche dalle norme contenute nel Regolamento Edilizio Comunale e dalle norme del vigente Codice della Strada.

Art. 12

Esazione della Tassa di occupazione di suolo pubblico

L'esazione della tassa dovuta per occupazione di suolo pubblico è di competenza dell'Ufficio Tributi, salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di appaltare il servizio, ed avverrà secondo le norme dell'apposito vigente Regolamento. L'esazione della tassa per occupazione temporanea può essere assegnata ad altri uffici.

Il Comando della Polizia Locale o l'Ufficio Tecnico Comunale potranno imporre il versamento di un deposito cauzionale determinato dal tipo di occupazione.

Prima del pagamento della tassa e del versamento dell'eventuale deposito cauzionale, è vietato occupare il suolo pubblico.

Art. 13

Obblighi del titolare dell'atto

Il titolare dell'atto, oltre alle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo deve sottostare, a pena della decadenza, alle seguenti condizioni:

- limitare l'occupazione alla superficie, alla durata e alle altre condizioni impostegli;
- ripristinare l'asfalto o il terreno occupato al termine della concessione, con ripristino della segnaletica orizzontale e verticale danneggiata e del verde pubblico;
- mantenere lo spazio circostante la concessione pulito da ogni rifiuto che il concessionario stesso o i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per occupazione di spazio per carico o scarico o per lavorazione di merci, con l'obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli ed ai pedoni e l'accesso alle case private, negozi e edifici di qualsiasi genere;
- provvedere durante l'esecuzione dei lavori o di depositi sul suolo pubblico allo sbarramento della zona interessata, collocando sufficienti segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal suolo di almeno cm. 70 e non superiori a m 1.70 con la speciale osservanza, inoltre, delle norme del Codice della Strada.

Al calare del sole le segnalazioni di cui sopra devono essere illuminate con appositi sistemi di illuminazione a luce rossa che dovranno rimanere accesi fino all'alba.

È fatto obbligo dell'illuminazione suddetta anche di giorno, in presenza di nebbia o di scarsa visibilità.

Art. 14
Revoca delle autorizzazioni

In qualsiasi momento, l'Amministrazione Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare l'autorizzazione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento, o delle condizioni contenute nell'atto di autorizzazione sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi di interesse pubblico.

Nei casi urgenti ed indilazionabili i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere ordinati anche verbalmente dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

Nel caso di revoca, con esclusione dell'inosservanza delle disposizioni, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della autorizzazione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo che intercorre fra la revoca e la scadenza reale.

Art. 15
Installazione di chioschi ed edicole

La concessione di erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, cabine telefoniche, pensiline e simili, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità nelle intersezioni stradali incroci e nelle curve.

Dovranno essere sentiti sempre in merito i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Comando di Polizia Locale.

In nessun caso potranno essere concesse installazioni ad una distanza inferiore a metri 25 dalle intersezioni stradali e a metri 15 dall'inizio delle curve.

Art. 16
Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Locale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro propria spesa.

Art. 17

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso del Comando di Polizia Locale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi

Art. 18

Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area pubblica

L'occupazione delle aree citate all'art.3 del presente Regolamento con tavoli, sedie, piante ornamentali, attrezzature commerciali o altro, è consentita davanti ai negozi stessi previa autorizzazione.

Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo e le modalità dell'occupazione medesima.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di due terzi della loro larghezza, a condizione che venga riservata una zona di almeno m 2 destinata al transito pedonale, salvo deroghe concesse dal vigente Codice della strada e dal relativo Regolamento d'esecuzione.

L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione, porre condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico, la viabilità o la sicurezza pubblica.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi e sempre puliti.

Art. 19

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Salvo quanto stabilito dal Regolamento di Igiene, le autorizzazioni di occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno di negozi, possono essere accordate purché non arrechino intralcio o danno alla circolazione pedonale e veicolare. Le dimensioni dell'occupazione saranno stabilite in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade e del traffico che si svolge.

In relazione a quanto già stabilito dall'art.18 del presente Regolamento non potranno essere concesse autorizzazioni quando i marciapiedi siano di larghezza inferiore a metri 2.00 e quando siano di larghezza superiore ma con circolazione pedonale intensa.

Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.

Non è mai ammessa l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata ai veicoli.

Art. 20

Chiusura strade pubbliche

È vietato chiudere al traffico strade e piazze pubbliche.

Qualora per eseguire lavori, per occupare suolo pubblico in occasione di manifestazioni o spettacoli o per altri validi motivi si renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche la chiusura medesima potrà avvenire solo a seguito di domanda, da presentarsi almeno ventuno giorni prima della data di chiusura, da parte della persona interessata ed in presenza di conforme Ordinanza dell'Autorità Comunale.

Nell'ordinanza saranno stabilite le condizioni e le modalità per l'esecuzione di quanto richiesto.

CAPO III ESTETICA E DECORO CITTADINO

Art. 21 Disposizioni generali

Nelle autorizzazioni e concessioni per l'esposizione di infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, merci, banchi, tavoli, ecc., oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, e negli altri regolamenti comunali, l'Autorità comunale terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere inoltre determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed al decoro dell'insieme.

Tutti gli oggetti e manufatti utilizzati nella autorizzazione sono soggetti alla vigilanza degli uffici competenti al fine di evitare che vengano effettuati usi diversi o modifiche alla forma o all'aspetto dei medesimi.

E' vietato usare, senza autorizzazione, lo stemma del Comune e la denominazione di Uffici o Servizi Comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale.

Art. 22 Domanda per l'installazione di tende

Chiunque intenda esporre tende in tessuto, alla veneziana, a capottina, o di altro tipo, su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda al Sindaco, indicando la via, il numero civico dell'edificio, il numero e l'esatta posizione delle aperture che si intende munire di tenda.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

Nel caso di installazioni riguardanti edifici o ambienti di interesse artistico, monumentale, storico o ambientale, necessita acquisire, oltre il parere degli organi comunali anche quello delle altre autorità competenti. L'esposizione di qualsiasi tenda su spazi pubblici o su aree soggette al pubblico passaggio, è subordinata al pagamento della relativa tassa, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Art. 23 Caratteristiche essenziali delle tende

Le tende in generale, dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico, neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.

Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento non potranno rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo. Le tende e loro accessori devono avere l'orlo inferiore, sia frontale che laterale, compresi frange ed ornamenti in genere, ad una altezza non minore di m. 2,20 dal suolo.

Nell'autorizzazione sarà indicata la sporgenza massima consentita secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Le tende dei negozi dovranno essere riavvolte dopo l'orario di chiusura ed in tempo di pioggia, salvo diversamente specificato nell'autorizzazione.

Mancando i requisiti richiesti dai precedenti commi, può essere impedita l'installazione e, qualora già realizzata, sarà disposta l'immediata rimozione.

Le tende formate a padiglione, o comunque sostenute con una o più aste verticali collocate nelle strade, piazze o spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, potranno essere autorizzate di volta in volta, solo in via eccezionale, tenuto conto della situazione del luogo e dell'ambiente circostante, con possibilità di esigerne la rimozione in qualsiasi momento in caso di necessità.

Fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme nelle proprietà private, esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, possa nuocere all'estetica, al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività.

Art. 24

Insegne vetrine e pubblicità luminosa

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio e dal Capo IX del presente Regolamento, è vietato esporre vetrine, anche di sporgenza minima, ove il marciapiede o banchina sia inferiore a metri 2.00, fatte salve le norme del vigente Codice della Strada.

La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili, apposta esternamente ai fabbricati ed appoggiata sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo e le sporgenze relative dovranno essere autorizzate di volta in volta in relazione alla conformazione strutturale dei luoghi.

Chiunque intenda esporre, mostre, vetrine e infissi in genere su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda al Sindaco, indicando la via, il numero civico dell'edificio.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto sopportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di autorizzazione comunale, i titolari dell'atto sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le eventuali modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni spesa e responsabilità.

Art. 25

Festoni luminarie

Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto l'autorizzazione dall'Autorità Comunale.

Art. 26

Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dell'Autorità Comunale, sotto l'osservanza delle norme del vigente Regolamento Edilizio.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi stessi.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla cancellatura e pulizia di scritte, disegni od insudiciamenti abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, fatta salva l'azione pubblica o privata contro i responsabili.

Art. 27

Ornamento dei fabbricati

Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, ecc. posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute di acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.

Art. 28

Affissioni manifesti e scritte

Salvo quanto espressamente disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dalla Autorità Comunale, così come è vietato scrivere o imbrattare i muri e il pubblico selciato.

È vietato altresì stracciare, sporcare, alterare manifesti e gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine fissato per la pubblicità e danneggiare i quadri adibiti all'affissione.

Art. 29
Collocamento di targhe e lapidi

Prima di collocare targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'autorizzazione comunale, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, prima di concedere il titolo autorizzativo, potrà, qualora lo ritenga opportuno, ottenere il parere favorevole della Giunta Comunale e potrà anche riservarsi di sottoporre i progetti all'esame della Commissione Edilizia.

Lungo la rete viaria e sui muri prospicienti, è vietata la collocazione di lapidi commemorative di deceduti.

Art. 30
Battitura di panni e tappeti

È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria, o altro.

Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano con le dovute cautele, per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni purché ciò sia fatto tra le ore 07.00 e le ore 09.00 ed in modo da non recare molestia al vicinato e ai passanti.

Art. 31
Lavatura ed esposizione di biancheria

La lavatura della biancheria, di panni e simili, non è permessa fuori dai locali e recinti privati o dai luoghi stabiliti dall'Autorità.

È vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico o qualora gli oggetti sciorinati, distesi o appesi siano visibili dal suolo pubblico.

Art. 32
Depositi in proprietà privata

Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme nelle proprietà private, esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, possa nuocere all'estetica, al decoro della città, all'igiene pubblica o possa costituire pericolo per la collettività.

Art. 33
Baracche ed orti

È vietato costruire baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, anche realizzati con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario, senza aver preventivamente ottenuta conforme autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Salve le norme che disciplinano le attività di coltivatore diretto, è vietato altresì la coltivazione di terreni ad ortaglia quando ciò possa essere di pregiudizio all'estetica ed al decoro cittadino e quando per l'uso di letame, concimi ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti di insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.

Art. 34

Fumi ed esalazioni

Salvo quanto previsto dal Regolamento di Igiene e Sanità, è vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio, sentita l'A.S.L. competente.

É comunque vietato:

- eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico;
- compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall'Autorità Comunale.

É vietato altresì bruciare sterpi, o rifiuti da giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.

Art. 35

Pattumiere e recipienti con rifiuti

É vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali o insetti e provocare esalazioni.

Il Responsabile del servizio competente, può disporre, con apposito provvedimento, l'attivazione del servizio di raccolta differenziata, le modalità, i tempi, i luoghi ed i contenitori necessari per l'effettuazione della raccolta, nonché gli obblighi dei soggetti tenuti alla separazione delle diverse frazioni di rifiuti.

Art. 36

Scarichi nei fossi e nei canali

Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, è vietato versare o immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, comprese le acque piovane provenienti da tetti e grondaie, nei fossi e corsi d'acqua.

I canali, le rogge e i fossi che scorrono all'interno della città e le ripe dei medesimi per la larghezza di almeno 50 centimetri dovranno, essere costantemente puliti e sgombri, in modo che non si alteri il flusso delle acque e che non venga dato luogo a esalazioni maleodoranti o comunque fastidiose per le persone.

Art. 37

Trasporto di materiali di espurgo

Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano non a sistema inodore, devono essere eseguite dalle ore 22.00 alle ore 06.00.

Tale orario deve essere rispettato altresì da chi intende eseguire trasporto di letame a meno che non venga assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione.

Art. 38

Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico

I proprietari di terreni confinanti con le aree pubbliche attrezzate, dovranno recintare solidamente i terreni stessi, in conformità alle norme tecniche stabilite dal Regolamento urbanistico edilizio, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre, per la tutela e il decoro dei beni pubblici. Le recinzioni dovranno essere regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

CAPO IV CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 39 Circolazione di animali

Non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi di animali, anche se ammaestrati, senza preventiva autorizzazione dell'Autorità comunale.

Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati o non domestici, non potranno essere introdotti in territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone.

E' vietata, per le vie cittadine, la circolazione di animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.

Salvo autorizzazione è vietata l'equitazione nel centro abitato e sulle strade di grande comunicazione.

E' vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie di animale e, senza autorizzazione, lasciare vagare su aree pubbliche animali da cortile.

I detentori di animali devono evitare che questi rechino disturbo e danno al vicinato.

Di norma, è vietata l'introduzione di animali nei parchi pubblici e nei centri sportivi comunali. In aree prestabilite, potrà essere consentita l'introduzione di cani accompagnati al guinzaglio e, se previsto, muniti di museruola, a condizione che gli accompagnatori rechino con se l'idonea attrezzatura per rimuovere gli eventuali escrementi degli animali.

Art. 40 Maltrattamento degli animali

E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.

E' fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accuratamente accuditi.

A norma dell'articolo 1 della legge 12.06.1913, n° 611 e successive modifiche, sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che comportino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animali.

Art. 41 Piccioni

Ai fini della tutela del decoro e dell'igiene urbana, il Sindaco può disporre la cattura e l'allontanamento dei piccioni presenti sul territorio comunale ovvero emanare altre prescrizioni atte a produrre lo sfoltimento degli stessi nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 42 Custodia dei cani e degli animali

I cani devono essere sempre denunciati ai competenti uffici dai relativi proprietari o detentori ai fini della Vigilanza Sanitaria e tatuati.

I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.

All'interno delle proprietà i cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in luogo chiuso o recintato in modo che non possano recare danno alle persone. E' fatto divieto di tenere cani in spazi angusti quali cantine, solai, balconi, box inferiori ai metri 3,00 x 2,50 (che devono essere aumentati proporzionalmente in base al numero), privi di acqua, del cibo necessario e di un adeguato riparo dalle intemperie. Se gli animali fossero a catena, che dovrà essere adeguata alla taglia dell'animale, la lunghezza della stessa dovrà essere di almeno 4,00 metri e tale da consentire all'animale di poter raggiungere il proprio riparo ed il contenitore dell'acqua e del cibo.

Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare altre molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico.

Nei casi sopraccitati la Polizia Locale oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione o a porlo in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata il Responsabile del Servizio potrà disporre il sequestro dell'animale, fino a un massimo di 60 giorni, e l'affidamento dello stesso al Canile Municipale o ad altra struttura idonea, nel qual caso le spese di cattura e mantenimento verranno addebitate al proprietario o detentore dell'animale.

Art. 43

Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

I cani non possono circolare liberamente, fuori dall'abitazione del proprietario o detentore, se sprovvisti di museruola o se non sono accompagnati al guinzaglio da persona capace di custodirli. I cani di grossa taglia (peso superiore a 15 Kg.) o d'indole aggressiva devono avere sempre la museruola e il guinzaglio, che non deve superare il metro di lunghezza ed essere ben solido, il tutto per impedire che arrechino danni a persone o cose; in caso contrario il proprietario e il detentore saranno ritenuti responsabili.

L'accesso dei cani negli edifici e nei locali sede di uffici comunali non è consentito. Da tale divieto sono esclusi i cani al servizio dei non vedenti.

I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina, fatta salva la contestazione della trasgressione a carico dei proprietari o detentori. I soggetti medesimi, se individuati, saranno avvertiti dell'accalappiamento a cura della Polizia Locale.

Trascorso il termine di 15 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure devoluti ad associazioni protezionistiche nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e della Legge n° 281 del 14 agosto 1991 e successive modifiche.

Possano essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;
- i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano nelle ore notturne;
- i cani adibiti ai servizi di Polizia ed a quelli di pubblica utilità.

Art. 44

Imbrattamento cagionato dagli animali

I proprietari di animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili dell'imbrattamento cagionato dagli escrementi degli animali sul suolo pubblico.

E' fatto obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico, di tenere idonei strumenti per il pronto recupero degli escrementi degli animali.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere alla immediata nettezza del suolo pubblico.

Art. 45

Divieti

É vietato domare, tosare, ferrare, foraggiare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

I trasgressori saranno puniti ai sensi del presente Regolamento, fatte salve eventuali sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.

CAPO V QUIETE PUBBLICA

Art. 46

Norme ed orari per le attività rumorose

Nel centro abitato, chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia agli abitanti vicini, pertanto dette attività rumorose sono limitate al rispetto del seguente orario:

- dalle ore 07,00 alle ore 20,00

Nei casi di comprovata necessità il Sindaco potrà modificare tale fascia oraria.

Chi intende iniziare una delle attività sopra descritte o subentrare ad altra già esistente dovrà farne domanda all'Autorità Comunale la quale potrà rilasciare o negare l'autorizzazione oppure potrà imporre speciali prescrizioni.

Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitano arti, mestieri o industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione, entro il termine di tre mesi dalla data dell'approvazione del Piano di Zona ed apportare, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero rendersi necessarie.

Il termine potrà essere prorogato quando sia disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Tuttavia sarà sempre in facoltà dell'Autorità Comunale, di vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni l'esercizio suddetto, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, oppure di rilasciare autorizzazioni in deroga agli orari.

Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere autorizzate dall'Autorità Comunale anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 ed in riferimento al D.M. 16.03.1998 e Legge n° 447 del 26.10.1995 e successive modificazioni.

In tali casi sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentite le competenti autorità.

In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate ai giorni feriali dalle ore 07,00 alle ore 20,00, ad eccezione dei mezzi del servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse.

Le occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori, anche se autorizzate in via permanente, devono cessare, di norma, entro le ore 22,00, anche se il locale chiude oltre tale ora.

L'eventuale prolungamento dell'orario dell'occupazione potrà essere concesso dall'Autorità Comunale, su richiesta dell'esercente, purché risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l'esercizio è ubicato.

Nel provvedimento di concessione o autorizzazione potranno essere imposte ulteriori limitazioni.

Art. 47

Rumori nelle case

Nelle case è vietato produrre rumori molesti, fare uso eccessivo di apparecchiature elettriche ed elettroniche, motori ad uso domestico, strumenti musicali, amplificatori musicali o simili specialmente dalle ore 22,00 alle ore 7,00.

I lavori edilizi nelle civili abitazioni o l'installazione di impianti, regolarmente autorizzati, sono consentiti dalle ore 8,00 alle ore 19,30, salvo diversamente previsto dei regolamenti condominiali e da quanto previsto dal precedente articolo.

Art. 48

Suono delle campane

Il suono delle campane, oltre ad attenersi a quanto stabilito dal D.P.C.M. 14.11.1997 e dalla Legge 26 ottobre 1995, n° 447 e successive modificazioni, è proibito dalle ore 22 alle ore 7. Da questo divieto sono esclusi i giorni prefestivi, festivi o di particolari ricorrenze

Nelle altre ore il suono dovrà essere regolato in modo da non disturbare la pubblica quiete.

Art. 49
Rumori fastidiosi

Nelle piazze, nelle vie e nei parchi, tanto di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, l'uso di strumenti musicali, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume. L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.

È vietato ai conducenti di veicoli provare nelle strade o nelle aree private comprese o in prossimità dell'abitato il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi ed inutili.

Art. 50
Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

Dalle ore 20.00 alle ore 07.30 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate ecc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 51
Uso di segnalazioni sonore

Tenute presenti le disposizioni dell'articolo 659 del C.P. sono in genere vietati gli abusi di sirene ed altri strumenti sonori.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro. La durata del suono non può essere superiore ai 10 secondi e l'intensità eccessiva specie nelle località periferiche e nel caso di opifici che non occupino molti operai.

In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostanze ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade e che per la loro insistenza o tonalità siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi.

L'uso delle sirene è comunque vietato dalle ore 20.00 alle ore 07.00.

I dispositivi di allarme acustici antifurto devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti.

Art. 52
Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

Le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico fanno riferimento al D.M. 16.03.1998 e successive modificazioni.

I competenti uffici delle A.S.L., su reclamo degli interessati, a richiesta dei Servizi comunali o d'ufficio, mediante apposita strumentazione, accertano la natura dei rumori e il grado di intensità dei medesimi.

Qualora riscontrino che effettivamente i livelli sonori siano superiori ai limiti stabiliti, sarà cura del Sindaco promuovere le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio, salva e impregiudicata la facoltà di denuncia dell'Autorità Giudiziaria, in applicazione dell'articolo 659 del Codice Penale e successive modifiche, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'Art. 10 della Legge n° 447 del 26.10.1995 e successive modifiche.

CAPO VI NORME DI SICUREZZA NELL'ABITATO

Art. 53 Sostanza liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle Leggi di P.S. del 16.06.1933 n° 773 e dal relativo regolamento approvato con R.D. del 06.05.1940 n° 635 e successive modificazioni, nonché dai decreti del Ministro dell'Interno 31.07.1934 (G.U. 28.09.1934 n° 228) e 12.05.1937 (G.U. 24.06.1937, n° 145) e successive modifiche, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita senza autorizzazione dell'Autorità Comunale. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. n° 620 del 28.06.1955 e successive modificazioni.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili, vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 54 Detenzione di combustibili in abitazioni o altri edifici

Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

È vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, tali da impedire la caduta di incentivi infiammabili.

Nei solai è vietato depositare combustibili o qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi, e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della Legge 966/95 e del D.M. 16.02.1982 e successive modifiche, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "Certificato di prevenzione incendi".

Art. 55 Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dal Sindaco, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

È assolutamente vietato:

- l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti,
- gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi,
- fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, mentre sono accesi o in vicinanza di fiamme libere,
- accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni o che creino disturbo alle abitazioni.

Art. 56
Trasporto di oggetti pericolosi

É vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli e altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo di danno alle persone.

Gli oggetti rigidi come aste, tubi, scale e simili, che superano la lunghezza di metri 3 non possono essere trasportati da una sola persona.

Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.

É vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchioni e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.

É in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti o oggetti taglienti.

Art. 57
Protezione da schegge

I marmisti, muratori o operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo atto a impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.

I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere.

Art. 58
Getto di cose

É proibito gettare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico transito o anche privato comune a più famiglie.

E' proibito gettare o lasciar cadere, nelle aree ad uso pubblico, qualsiasi materia che possa offendere o insudiciare i passanti.

Art. 59
Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del Regolamento Edilizio dovranno essere collocati gli opportuni segnali e ripari, come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento.

Le impalcature ed i ponteggi di lavoro dovranno essere realizzati ed opportunamente cintati con reti o altro riparo idoneo, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito.

Le suddette installazioni dovranno essere eseguite conformemente a quanto disposto nel titolo autorizzativo.

Art. 60
Manutenzione di edifici e pertinenze

Ogni edificio con le proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, e ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre o altro materiale qualunque, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

É fatto obbligo ai proprietari e conduttori di edifici, di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

Tali accessori, in caso di guasti e rotture dovranno essere prontamente riparati o sostituiti.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno.

Art. 61

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad una adeguata segnalazione, del guasto o della rottura, alla cittadinanza ed all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto ai proprietari od utilizzatori di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 62

Pozzi e cisterne

I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto e di sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti a impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

Art. 63

Esposizioni sulla pubblica via

Chi intende attivare una esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.

Il Responsabile del Servizio la potrà negare qualora essa dia luogo ad assembramenti dannosi per la sicurezza del traffico e per la pubblica incolumità.

Art. 64

Lavori artigianali e verniciatura di manufatti

I responsabili di qualsiasi attività, che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza.

Quando vengono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti vengano insudiciati.

Art. 65

Atti contrari alla sicurezza

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese ed abitazioni private quando ciò costituisca intralcio o pericolo.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Art. 66

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico dovranno essere convenientemente illuminati nelle ore notturne. Ove non vengano illuminati dovranno essere chiusi.

Art. 67

Intralcio alla circolazione

E' vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi.

Art. 68

Questue

Sono ammesse le questue, le raccolte di fondi e simili con l'osservanza delle norme di leggi vigenti in materia. Qualora le attività medesime assumano aspetti che interessino l'ordine pubblico per le medesime dovrà essere dato preventivo avviso all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza. È in ogni caso vietato esercitare pressioni moleste sul pubblico.

Art. 69

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.

L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione.

Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dal personale della Polizia Locale.

Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e comunque non in contrasto con la segnaletica stradale.

È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

Art. 70

Cortei funebri

I cortei funebri, movendo dall'obitorio o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno, di norma, percorrere l'itinerario più breve sino al luogo in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti e la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto. L'ora e il luogo del corteo funebre dovranno essere comunicati da parte dell'Ufficio Anagrafe all'Ufficio Tecnico Comunale e al Comando di Polizia Locale con congruo anticipo, onde consentire la predisposizione dei relativi servizi.

Art. 71

Norme per i passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico

Chiunque viaggia sui mezzi pubblici deve essere in possesso di valido documento di viaggio ed è tenuto a mostrarlo al personale in servizio ogniqualvolta ne venga richiesto.

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- fumare nelle vetture,
- gettare cose od oggetti dalle vetture,
- salire o scendere quando la vettura è in moto;
- salire o scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- salire quando la vettura sia segnalata completa;
- parlare al conducente o distrarre il personale delle sue mansioni;
- insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti della vettura;
- occupare più di un posto o ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- sputare all'interno e fuori delle vetture;
- portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- essere in stato di ubriachezza o tenere un comportamento offensivo nei confronti degli altri;
- cantare, suonare, schiamazzare e in altro modo disturbare;
- distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità Comunale;
- chiedere l'elemosina.

Nelle vetture di pubblico trasporto è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o altri possibili appoggi.

CAPO VII NETTEZZA PUBBLICA

Art. 72 Disposizioni di carattere generale

Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgombrati di qualsiasi materiale.

In particolare è proibito gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie ecc. provenienti da luoghi privati.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l'obbligo di provvedere alla immediata remissione in pristino.

Art. 73 Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

Oltre le ore 10.00 è vietata la pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni; dette operazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo per la cittadinanza.

Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano senza che alla base siano sempre custodite da persona idonea allo scopo.

Art. 74 Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede di accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sul cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.

In caso di abbondanti nevicate il Responsabile del Servizio potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in alcun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione od ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.

Art. 75 Volantinaggio e distribuzione di opuscoli e simili

E' vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici od aperti al pubblico distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano costituire danno alla nettezza pubblica, disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dai competenti Uffici Comunali, fatte salve le vigenti disposizioni che regolano la pubblicità e nel rispetto delle norme che regolano il pagamento della relativa tassa. La comunicazione, anche a mezzo fax, relativa alla distribuzione di volantini o simili e la presentazione di copia di ricevuta di versamento della relativa tassa dovranno essere fatti pervenire preventivamente al Comando di Polizia Locale.

Art. 76 Materiale maleodorante

Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.

Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.

Art. 77

Divieto di lavatura e riparazione di veicoli

È proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico lavare e/o riparare veicoli, salvo le riparazioni di piccole entità o determinate da forza maggiore, e qualsiasi tipo di attività artigianale in genere.

Art. 78

Trasporto di materiale di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

Art. 79

Cura delle siepi e piante

I conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via, hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi "vive" in modo da non restringere e danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale, o che possono creare pericolo per le persone e per le cose.

Art. 80

Emissioni ed esalazioni

Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal Regolamento Locale d'igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Art. 81

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Tutti i rifiuti di scarico devono essere incanalati nella fognatura comunale ed in mancanza di questa, in pozzi neri a perfetta tenuta da costruirsi a cura di privati.

Art. 82

Pulizia dei colatoi laterali alle pubbliche vie

I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatoi laterali alle pubbliche vie, devono provvedere alla esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla conservazione dei colli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo di irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale e garantire la circolazione.

Art. 83
Strade campestri

Le strade campestri devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.

Eventuali deroghe, sull'utilizzo o limitazioni delle strade campestri, possono essere stabilite dal Responsabile del Servizio per ragioni di sicurezza, igiene o pubblica utilità.

Art. 84
Sfalcio *Ambrosia Artemisifolia*

Al fine di prevenire la diffusione della pianta "*Ambrosia Artemisifolia*", i proprietari e/o i conduttori di aree ove detta pianta sia presente, devono eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia che prevedano almeno tre sfalci nei seguenti periodi:

- I sfalci: terza decade di giugno;
- II sfalci: terza decade di luglio;
- III sfalci: seconda decade di agosto.

CAPO VIII DIVIETI

Art. 85 Operazioni vietate in luoghi pubblici

Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico del territorio comunale, è vietato:

- effettuare, fuori dai luoghi a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative pericolose per la circolazione stradale, per l'incolumità delle persone e delle cose;
- compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze che possano offendere la pubblica decenza.
- esporsi in costumi indecorosi;
- bagnarsi, nelle fontane e vasche pubbliche;
- gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida;
- utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti.
- il gioco delle "tre tavolette", delle "tre campanelle", delle "tre carte" e analoghi.

Art. 86 Carovane

E' vietato il transito di carovane per le vie del centro della città. Esse dovranno percorrere le vie periferiche. Le soste delle stesse potranno essere consentite solo dopo aver ottenuto l'Autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio e solo di fronte a casi di comprovata necessità, debitamente documentata.

Art. 87 Deturpamento di edifici pubblici e privati

E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.

Qualora i proprietari non provvedano nei termini stabiliti dall'Autorità Comunale, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso con rivalsa verso il proprietario stesso.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, sempre rivalendosi nei confronti del proprietario.

Resta in ogni caso a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese l'intonaco, le tinte e la superficie dei manufatti.

Art. 88

Giardini, centri sportivi e parchi pubblici - Divieti e limitazioni

Nei giardini, centri sportivi e parchi pubblici è fatto divieto di:

- percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate biciclette, carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap, tricicli e veicoli giocattolo per bambini;
- camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente segnalato,
- cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi;
- rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
- trattenersi od introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;
- guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
- introdurre veicoli a motore.
- danneggiare e insudiciare i servizi igienici, gli impianti e quanto installato.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze delle città.

Art. 89

Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari

Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura.

L'Autorità comunale può autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata all'Autorità Comunale 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, attività o spettacolo.

Art. 90

Divieto di giochi sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio o danno alla circolazione, ovvero pregiudizio all'incolumità di persone o cose.

È parimenti vietato l'uso di pattini o simili e di trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.

Art. 91

Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

Fatte salve le norme previste nel Regolamento comunale specifico e le norme specifiche in materia di pubblicità e di pubbliche affissioni, i manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alla pubblicità non dovranno essere offensivi della decenza e del decoro pubblico e dovranno essere affissi unicamente a cura del Comune o della Ditta Concessionaria del servizio, nei luoghi a ciò destinati.

Per la collocazione di striscioni pubblicitari, oltre all'autorizzazione comunale, il richiedente dovrà acquisire il consenso delle proprietà laterali ove intende collocare gli striscioni, farsi carico della loro posa e della loro rimozione, che comunque dovrà avvenire il giorno successivo alla scadenza, sollevando l'amministrazione da ogni responsabilità derivante dall'intera operazione.

Sono escluse dall'esposizione di striscioni pubblicitari le vie comprese nel centro storico. Nelle vie comprese nel centro storico, l'Autorità comunale potrà autorizzare la posa di striscioni per manifestazioni riconosciute di notevole rilevanza pubblica o patrocinate dal Comune o da altri Enti pubblici.

Art. 92

Innaffiamento

Il Responsabile del Servizio, acquisito il parere dell'ente gestore il servizio di distribuzione dell'acqua potabile, con atto motivato, può sottoporre a limitazioni l'uso dell'acqua potabile.

CAPO IX
PUBBLICITÀ SULLE STRADE

SEZIONE I
OGGETTO DELLA SEZIONE I

Art. 93
Oggetto

Il presente Capo disciplina il collocamento dei mezzi pubblicitari e la procedura da seguire al fine di ottenere le relative autorizzazioni, ai sensi dell'art.23 del Nuovo Codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n°285, e del Relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente regolamento si applica esclusivamente ai mezzi pubblicitari installati lungo le strade o in prossimità di esse, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili.

Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto l'autorizzazione.

SEZIONE II
AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 94
Autorizzazione

Chiunque intende installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari nei luoghi di cui all'art.1, comma 2, del precedente articolo, deve farne domanda scritta al Comune.

La domanda deve contenere:

- le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
- la durata della pubblicità, le dimensioni, l'esatta ubicazione degli impianti pubblicitari ed i mezzi pubblicitari che si intendono installare;
- la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

L'originale della domanda deve essere redatta in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredata di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Comando della Polizia Locale.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 2.

Art. 95
Allegati alla domanda

La domanda deve essere corredata del preventivo nulla osta tecnico rilasciato dalla competente autorità statale, regionale o provinciale, sia quando l'installazione è fatta su strade statali, regionali o provinciali che attraversano il territorio comunale; sia quando l'installazione è fatta su strade comunali, ma è visibile da strade appartenenti ad altri enti.

Alla domanda vanno altresì allegati gli elaborati tecnici e i disegni illustrativi indicanti:

- una o più fotografie a colori della posizione, del formato di cm 15 x 10, che evidenzino i mezzi pubblicitari, nonché i cartelli, stradali più prossimi ed il contesto circostante;
- un disegno esecutivo in duplice copia del mezzo pubblicitario con precisazione di quote, prospetti, sezioni, materiali, colori, l'esatta dizione e carattere grafico proposto, con preciso riferimento agli elementi della facciata se il mezzo pubblicitario è collocato su fabbricato. I disegni dovranno essere controfirmati in originale dal richiedente e dal proprietario dell'area o fabbricato interessato dalla pubblicità;
- il nullaosta del proprietario del fabbricato o dell'area, o dell'amministratore nel caso di condominio, da comprovarsi con visto apposto in calce alla domanda;
- una planimetria in duplice copia in scala 1:2000 (es. stralcio P.R.G.) con l'indicazione del mezzo pubblicitario;
- una planimetria in duplice copia in scala 1:100 con l'esatta indicazione della posizione del mezzo pubblicitario, la presenza di marciapiedi, la larghezza della sede viaria, la distanza dello stesso dal ciglio stradale e dalle intersezioni, la distanza da altri impianti pubblicitari e da cartelli stradali;
- ovvero: verbale di constatazione redatto da parte del capocantoniere o del personale preposto, in duplice copia, ove sia riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione;
- nominativo e sede della ditta esecutrice del manufatto pubblicitario;
- autodichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n°15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato, e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
- le eventuali norme legislative e regolamentari che disciplinano la realizzazione dei manufatti, ai sensi dell'art.49, comma 3, del Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16/12/92, n°495.

E' a carico del titolare dell'autorizzazione il pagamento dell'imposta di pubblicità e di ogni altro onere eventualmente stabilito, compresa la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, ricorrendone i presupposti.

Art. 96
Rilascio dell'autorizzazione

Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:

- il Comando della Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale abbiano espresso parere favorevole;
- l'interessato abbia versato gli oneri di istruttoria e la cauzione in denaro, determinati con atto del Responsabile del Settore competente.
- l'interessato dimostri, con idonea documentazione di avere osservato le particolari norme che disciplinano la realizzazione delle strutture di sostegno e di fondazione dei mezzi pubblicitari.

In luogo della cauzione può essere prestata fideiussione bancaria od assicurativa in conformità alle norme vigenti.

Art. 97
Uso dell'autorizzazione

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, l'autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi.

La modifica del mezzo pubblicitario in uno qualsiasi dei suoi componenti e la volturazione della preesistente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzati.

L'autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate.

Allo scadere dell'autorizzazione, o in caso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 98
Rinnovo dell'autorizzazione

Almeno trenta giorni prima della scadenza di una autorizzazione, l'interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente regolamento per il rilascio.

Art. 99
Volturazione delle autorizzazioni

Entro 90 giorni dalla cessione, modificazione e trasformazione dell'azienda deve essere presentata domanda di voltura dei mezzi pubblicitari installati.

L'omessa presentazione della domanda di voltura comporta la decadenza delle autorizzazioni ed i mezzi pubblicitari saranno considerati abusivi.

Art. 100
Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

L'autorizzazione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o nei casi previsti dal codice della strada.

La revoca dell'autorizzazione per colpa del concessionario fa sorgere il diritto del Comune a trattenere la cauzione versata, a titolo di penale.

SEZIONE III
INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI EFFETTUAZIONE
DELLA PUBBLICITÀ ESTERNA CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO O SULL'AMBIENTE

Art. 101
Tipologia

Agli effetti del presente regolamento, i mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente sono:

- le insegne di esercizio;
- le preinsegne;
- le sorgenti luminose;
- i cartelli ;
- gli striscioni, le locandine e gli stendardi;
- i segni orizzontali reclamistici;
- gli impianti pubblicitari di servizio;
- gli impianti di pubblicità o propaganda;
- le sorgenti acustiche.

Art. 102
Insegna di esercizio

Per «insegna di esercizio» s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 103
Preinsegna

Per «preinsegna» s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Art. 104
Sorgente luminosa

Per «sorgente luminosa» s'intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Art. 105
Cartello

Per «cartello» s'intende un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 106

Striscione, locandina e stendardo

Per «striscione», «locandina» e «stendardo» s'intende l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Art. 107

Segno orizzontale reclamistico

Per «segno orizzontale reclamistico» s'intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Art. 108

Impianto pubblicitario di servizio

Per «impianto pubblicitario di servizio» s'intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Art. 109

Impianto di pubblicità e propaganda

Per «impianto di pubblicità o propaganda» s'intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Gli «impianti di pubblicità o propaganda», a titolo esemplificativo, si suddividono in:

- targhe (mezzo pubblicitario di ridotte dimensioni che svolge comunque funzione di insegna di esercizio);
- manifesti (quale che sia il materiale costitutivo è privo di rigidità e posto in opera su appositi supporti);
- vetrofanie (scritte e/o simboli adesive su vetro);
- pannelli, video o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare (effettuata su schermi televisivi e simili);
- diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche (effettuate su schermi o pareti);
- pubblicità da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni;
- palloni frenati e simili;
- volantaggio (distribuzione di manifesti, locandine o di altro materiale pubblicitario ed in forma ambulante; anche quello collocato in postazioni fisse a disposizione di chiunque abbia interesse);
- persone circolanti con mezzi pubblicitari.

Art. 110

Sorgente acustica

Per «sorgente acustica» s'intende qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.

SEZIONE IV
MODALITÀ D'IMPIEGO DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 111
Dimensioni.

Le dimensioni massime dei mezzi pubblicitari, per le installazioni fuori dal centro abitato, lungo le strade, in prossimità di esse o nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio sono quelle stabilite dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, D.P.R. 495/92 e successive modificazioni e integrazioni.

All'interno del centro abitato, come delimitato a sensi dell'art.4 del Codice della Strada, le dimensioni massime dei mezzi pubblicitari sono:

m² 6 per i mezzi pubblicitari posti lungo le strade o in prossimità di esse, se in posizione trasversale rispetto al senso di marcia dei veicoli e per ogni facciata utile per la esposizione di messaggi pubblicitari stazioni di servizio.

m² 20 se in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli o in aderenza a fabbricati per tutta la loro estensione. Per le sole insegne di esercizio poste in aderenza a fabbricati e su facciate dell'edificio ove ha sede l'attività qualora la superficie della facciata sia superiore a m²100, è possibile incrementare la superficie di ogni insegna nella misura del 10% della superficie eccedente il suddetto limite fino al limite m² 50;

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. Non è ammesso comporre messaggi che pubblicizzano un unico soggetto, utilizzando più preinsegne.

Nel centro abitato, le transenne parapetonali possono essere installate in corrispondenza delle intersezioni, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art.23 comma 1 del Codice della Strada. La forma e la colorazione devono essere armonizzate con l'ambiente circostante e preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale

Art. 112
Caratteristiche

I cartelli, le insegne d'esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli standardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui al presente regolamento.

I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli standardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m. 1,50 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m. 5,50 rispetto al piano della carreggiata.

Art. 113
Pubblicità luminosa

Per pubblicità luminosa si intende quella effettuata con mezzi dotati di luminosità propria costituendo essi stessi fonte di luce, o di quella effettuata con mezzi resi meglio visibili da sorgente luminosa esterna.

E' da considerare mezzo pubblicitario anche la vetrofania collocata in funzione di insegna e posta in posizione tale da essere illuminata dalla luce stessa del locale dove è sita l'attività.

La preinsegna non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Art. 114
Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne; gli striscioni, le locandine e gli standardi; gli impianti pubblicitari di servizio e quelli di pubblicità o propaganda luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori e dentro ai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a m 300, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso, dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata salvo motivata deroga da parte dell'Amministrazione Comunale.

Nel centro abitato è vietata la collocazione di mezzi pubblicitari luminosi a meno di m. 50 dalle intersezioni semaforizzate.

La croce rossa o verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

SEZIONE V
DIVIETI, LIMITAZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 115

Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici o d'interesse storico ed artistico

Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

Art. 116

Pubblicità sonora a mezzo di apparecchi amplificatori

La pubblicità sonora per mezzo di apparecchi amplificatori è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 16.30 alle ore 19.30, ed è sempre vietata nei giorni festivi.

È vietata la pubblicità sonora in luoghi distanti meno di 100 metri da (ospedali e case di cura private, cimiteri, scuole pubbliche e private d'ogni ordine e grado, luoghi di culto e simili)

Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art.7 della L.130/75. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto.

In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 1° marzo 1991.

Art. 117

Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

L'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade e le fasce di pertinenza deve essere effettuata nel rispetto dei precetti dell'art.51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495.

Nel centro abitato, il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, anche se collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, è autorizzabile unicamente nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- m 50, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- m 30, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- m 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicità, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- m 100 dagli imbocchi delle gallerie.

La distanza minima dal limite della carreggiata viene fissata come segue:

- a m. 1,50 e in posizione tale da non arrecare intralcio e pericolo alla circolazione veicolare e pedonale;
- a m 0,5, se collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza a fabbricati per tutta la loro superficie, e in posizione tale da non arrecare intralcio e pericolo alla circolazione veicolare e pedonale.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

Art. 118

Mezzi pubblicitari a messaggio variabile

La variabilità dei messaggi fuori dal centro abitato è stabilita dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.

All'interno del centro abitato per i mezzi pubblicitari collocati in posizione trasversale rispetto al senso di marcia dei veicoli la variabilità dei messaggi è consentita purché non sia inferiore a tre minuti.

Art. 119
Pubblicità sui veicoli

Per l'effettuazione della pubblicità sui veicoli si attuano le condizioni e prescrizioni di cui agli artt.23 del Codice della Strada e 57 del Relativo regolamento di Esecuzione ed Attuazione.

Art. 120
Limitazioni e divieti

La pubblicità mediante il lancio di volantini, manifestini, o altro materiale pubblicitario, anche da veicoli, è vietata su tutto il territorio comunale; la distribuzione di manifesti o di altro materiale pubblicitario è consentito esclusivamente se effettuato a mano e direttamente da persone transitanti sugli appositi percorsi pedonali. Gli stessi percorsi devono essere utilizzati dalle persone circolanti con mezzi pubblicitari e comunque non deve essere arrecato intralcio ai pedoni.

L'esposizione di cartelli, manifesti, volantini e simili, è vietata sui pali della luce, alberi, semafori o all'esterno delle recinzioni, anche se in regola con il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

Nei luoghi ove ai sensi del Codice della Strada è vietata la sosta e in luoghi visibili dagli automobilisti che percorrono la S.P. 130 e la S.S. 11, sono vietate, permanentemente, la sosta e la fermata di veicoli recanti , a qualunque titolo, messaggi pubblicitari di dimensioni superiore a 50 centimetri quadrati.

CAPO XI SANZIONI

Art. 121

Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Locale e dagli altri Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si osservano, per quanto attiene l'applicazione delle sanzioni, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modifiche e le Leggi riguardanti la materia.

Art. 122

Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità

Chiunque non osserva un'ordinanza legittimamente emanata dall'Autorità comunale in conformità alle leggi ed ai regolamenti è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 125.

Art. 123

Conseguenze pregiudizievoli

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole della violazione commessa.

In caso di inadempienza, l'Autorità comunale, quando ricorrono gli estremi di cui all'articolo 54 del D.Lvo n° 267/2000 e successive modifiche, provvederà all'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati

Art. 124

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro amministrativo delle cose che servirono o che furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro amministrativo si dovranno osservare le norme contenute nella Legge 24 novembre 1981 n° 689 e del D.P.R. del 22.07.1982 n° 571 e successive modifiche.

Art. 125

Determinazione delle sanzioni

In riferimento alla violazione delle norme contenute nel presente Regolamento e nelle correlate ordinanze sindacali e dirigenziali, fatta salva l'applicazione delle norme contenute nelle Leggi speciali vigenti che disciplinano le diverse materie, è demandato alla Giunta Comunale la determinazione delle sanzioni da applicare per ogni singola violazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, tenendo comunque conto che la previsione della sanzione massima dovrà essere contenuta fra il sestuplo e il decuplo di quella minima.

CAPO XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 126
Abrogazione di norme preesistenti

Con l'approvazione del presente Regolamento di Polizia Urbana, si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari del Comune riguardanti od in contrasto con le stesse materie.

Art. 127
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.